

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 50/2020

del 30 aprile 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/475]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1313 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* NRRL B-50508, *Bacillus amyloliquefaciens* NRRL B-50509 e *Bacillus subtilis* NRRL B-50510 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e a specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Cargill Incorporated, rappresentata da Provimi Holding BV) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1315 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi (nell'acqua di abbeveraggio) destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Bacillus subtilis* LMG S-27588 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Puratos) ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 303 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

- "304. **32019 R 1313**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1313 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* NRRL B-50508, *Bacillus amyloliquefaciens* NRRL B-50509 e *Bacillus subtilis* NRRL B-50510 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e a specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Cargill Incorporated, rappresentata da Provimi Holding BV) (GU L 205 del 5.8.2019, pag. 1).
305. **32019 R 1315**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1315 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi (nell'acqua di abbeveraggio) destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co) (GU L 205 del 5.8.2019, pag. 7).

⁽¹⁾ GU L 205 del 5.8.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 del 5.8.2019, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 206 del 6.8.2019, pag. 18.

306. **32019 R 1324**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasidasi prodotta da *Bacillus subtilis* LMG S-27588 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Puratos) (GUL 206 del 6.8.2019, pag. 18).”.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1313, (UE) 2019/1315 e (UE) 2019/1324 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.